



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

Prot. nr. 480 ROS del 9.10.2013

ORDINANZA: divieto di bivacco con camper, furgoni, roulotte e autoveicoli in genere nell'area di parcheggio all'interno del quadrilatero delimitato dalle vie Vulcano, Stromboli, Peppino Zisa e Delle Ondine a tutela della circolazione stradale, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana.

IL SINDACO

PRESO ATTO che a Marina di Ragusa esistono aree destinate alla sosta delle autocaravan, roulotte e di analoghi autoveicoli, tra le quali un'area appositamente attrezzata dal Comune di Ragusa nella via Falconara;

RILEVATO che ciononostante numerose aree pubbliche della località balneare di Marina di Ragusa dove il Codice della Strada consente solo il parcheggio e la sosta dei veicoli sono, in misura progressivamente crescente, occupate da autocaravan (camper), autocarri (furgoni), auto con rimorchio (roulotte) e autoveicoli in genere, ivi continuativamente utilizzati come luogo di dimora e/o bivacco e, segnatamente, nell'area di parcheggio all'interno del quadrilatero delimitato dalle vie Vulcano, Stromboli, Peppino Zisa e Delle Ondine;

RITENUTO che ciò costituisce un utilizzo improprio di tali aree pubbliche e ne limita la corretta fruizione prevista dal Codice della Strada;

CONSIDERATO che la sosta con autocaravan (camper), auto con rimorchio (roulotte) e similari per finalità di pernottamento, campeggio e soggiorno all'interno delle predette aree costituisce potenziale pericolo per la salute pubblica a causa dell'impossibilità di disporre di servizi essenziali quali l'acqua, l'impossibilità di conferire i rifiuti urbani al servizio pubblico, per l'impossibilità ancora di smaltire i residui delle evacuazioni fisiologiche, per l'impossibilità di allontanare i reflui fognari, per la presenza di animali o insetti portatori di malattie, ecc. con conseguenze e pericoli igienico sanitari non solo per chi sosta impropriamente, ma anche per i cittadini che risiedono o transitano nelle vicinanze;

RILEVATO che le aree fatte oggetto di bivacco occasionale vengono spesso lasciate in condizioni igieniche precarie a causa dell'incontrollato abbandono di rifiuti domestici e di oggetti di ogni genere, anche pericolosi, e che non essendo materialmente possibile per l'Amministrazione Comunale vigilare continuamente sul comportamento dei soggetti responsabili, non è neppure possibile attribuire con ogni certezza giuridica tali violazioni a soggetti determinati o precedentemente identificati, se non in caso di contestazione diretta, per cui vengono fatti ricadere sull'intera cittadinanza i costi ed i disagi per la pulizia straordinaria di tali aree;

PRECISATO che l'oggetto vietato dalla presente ordinanza:

- non è costituito da qualsivoglia sosta di mezzi, in particolare camper, né essa vuole disincentivare la pratica del turismo itinerante con veicoli, peraltro consentita e disciplinata dall'art. 185 del codice della strada, ma vuole unicamente essere un deterrente all'arbitrario e non conforme uso di tali veicoli e all'utilizzo improprio di aree, comprese quelle private, in funzione di una pratica quotidiana del bivacco da parte di adulti e bambini con possibili situazioni critiche di carattere igienico sanitario, senza tralasciare le preoccupazioni e l'allarme sociale che tali comportamenti ingenerano, acuendo anche il senso di insicurezza della popolazione;
- è quello di incentivare l'utilizzo dell'apposita area attrezzata ubicata in via Falconara, totalmente gratuita per i fruitori;

VALUTATO che tale fenomeno lede - così come delineato nel nuovo quadro normativo cui il presente provvedimento dà attuazione - il bene della sicurezza urbana inteso, ai sensi dell'art. 1 del DM 5.8.2008 del Ministro dell'Interno, quale "bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a

difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale".

RILEVATO che l'art. 3 - Definizioni degli interventi edilizi - del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, alla lettera e.5) stabilisce che si configura quale intervento di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, soggetto a permesso di costruire, "l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper ... che siano utilizzati come abitazioni ...";

CONSIDERATO ancora che per le suindicate ragioni di natura igienico sanitaria non può essere consentita neppure la sosta giornaliera, dalle ore 0,00 alle 24,00 di ogni giorno, per il pernottamento campeggio o attività similari nelle predette aree destinate specificatamente a parcheggio;

RAVVISATA pertanto la necessità, al fine di tutelare la pubblica salute, di vietare dalle ore 0,00 alle 24,00 di ogni giorno, qualsiasi forma di sosta su aree pubbliche, anche temporanea, finalizzata al campeggio o pernottamento, mediante l'utilizzo di caravan, autocaravan, camper, roulotte, veicoli comunque denominati, attrezzati e/o trasformati per il campeggio o per il pernottamento e/o a scopi abitativi, tende o simili;

VISTI:

- l'art. 50, comma 5° del D.Lgs 267/2000, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, in riferimento alle competenze del sindaco;

- l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall'art 6 del D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, in riferimento al potere di ordinanza dei sindaci per fronteggiare situazioni che accrescono e favoriscono l'insicurezza urbana;

- gli artt. 6,7 da 35 a 45 (Titolo II Capo II voce "Organizzazione della circolazione e segnaletica stradale) 157, 185 e da 194 a 209 (Titolo VI, Capo I, Sezione I, voce "Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazioni di queste ultime") del D.Lgs. 30/04/1992 n.285 (recante il Nuovo Codice della Strada);

- gli artt. 74 e 378 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, approvato con D.P.R. 16/12/1992, nr. 495;

- il R.D. 1265/1934, T.U.LL.SS. e successive modificazioni ed integrazioni;

- la Legge 24/11/1981 nr. 689, recante modifiche al sistema penale;

ORDINA

- Di vietare permanentemente, dalle ore 0,00 alle ore 24,00 di ogni giorno, la sosta in qualsiasi forma, anche temporanea, finalizzata al campeggio o al pernottamento ed effettuata con autocaravan (camper), autocarri (furgoni), auto con rimorchio (roulotte), veicoli comunque denominati, attrezzati e/o trasformati per il campeggio o il pernottamento e/o a scopi abitativi, tende e simili nell'area di parcheggio all'interno del quadrilatero delimitato dalle vie Vulcano, Stromboli, Peppino Zisa e Delle Ondine, anche per i caravan ed autocaravan, camper, roulotte e veicoli comunque denominati al seguito delle attrezzature per spettacolo viaggiante, limitatamente al periodo di permanenza nel territorio comunale in occasione di sagre, feste ed altre manifestazioni autorizzate, a condizione che dimostrino il corretto smaltimento dei rifiuti e dei reflui fognari, tenuto conto che a Marina di Ragusa in via Falconara è stata realizzata apposita area attrezzata senza alcun onere economico per gli utenti;

- La violazione della presente ordinanza comporta:

a) in caso di sola sosta, l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 7 CdS;

b) in caso di campeggio, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 100,00 ad euro 1.000,00, oltre alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi;

- La Forza Pubblica è incaricata:

a) di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza;

b) di assicurare l'ottemperanza con i mezzi ritenuti più idonei, provvedendo anche in forma coattiva, alla rimozione di eventuali veicoli, automezzi comunque attrezzati in violazione dell'ordinanza.

- La presente ordinanza viene portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Elettronico del Comune ed in altri luoghi pubblici ed inviata in copia alla Prefettura e alla Questura di Ragusa, al Comando Provinciale dei CC e della G.d.F..

- L'ufficio tecnico Comunale è incaricato della posa della prescritta segnaletica, d'intesa con l'ufficio di Polizia Locale, nonché apposita segnaletica direzionale riguardante ubicazione dell'area attrezzata comunale;

- Ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 comma 14, e 7, commi 14 e 15 del D.Lgs 30/04/1992 nr. 285 (recante il Nuovo Codice della Strada) chiunque violi i divieti di cui alla presente ordinanza è soggetto, salvo che il fatto non comporti una sanzione più grave, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di cui al medesimo art. 7; qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione. La violazione della suddetta ordinanza potrà comportare altresì, come sanzione accessoria, il sequestro del veicolo utilizzato per l'infrazione del divieto di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981.

- Ai sensi e per gli effetti degli artt. 203 e segg. del D.Lgs 30/04/1992 nr. 285 (recante il Nuovo Codice della strada) il trasgressore alle disposizioni di cui alla presente ordinanza (o gli altri soggetti indicati nell'art. 196) nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, può proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione (Ragusa), da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno.

- Ai sensi dell'art. 22, commi 1° e 2° della legge 24/11/1981, n. 689, gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace del luogo (Ragusa) in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis della medesima legge, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

- Ai sensi dell'art. 3, 4° comma della legge 07/08/1990, n° 241 e successive modifiche ed integrazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o alternativamente ricorso Straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

- ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell'art. 37, 7° comma del D. Lgs. 285/1992, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. n° 495/92.

La presente ordinanza verrà pubblicata sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi, ed entrerà in vigore al momento dell'installazione della prescritta segnaletica verticale.

Dalla Residenza Municipale,

Il Sindaco
Ing. Federico Piccitto

